



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/C.C. Registro delle Deliberazioni del 31-05-2022

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, Sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica.

Risultano:

CONTI GIUSEPPE	Presente	SESANA ALDO CARLO	Presente
MAGGI PIERANGELA	Presente	MANZOCCHI MARCO	Presente
NAVA DIANA	Presente	MANZOCCHI ROBERTO	Presente
GNECCHI ANNALISA	Presente	RAIMONDI MARIO	Presente
IANNELLO FRANCESCO	Presente	MAGGI MARIAGRAZIA	Assente
COLOMBO EMANUELA	Presente		

Presenti...: 10

Assenti....: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BARONE ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Signor CONTI Arch. GIUSEPPE, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 293.669,00 di cui € 154,700,00 per costi variabili ed € 138.969,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2022:

- prima rata: 30.09.2022;
- seconda rata 30.11.2022;
- versamento in unica soluzione entro il 30.09.2022

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere

dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione;

2) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

3) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2022:

- prima rata: 30.09.2022;
- seconda rata 30.11.2022;
- versamento in unica soluzione entro il 30.09.2022

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con successiva votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.20 del 31-05-2022

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ANNO 2022**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' contabile eco-fin**

Li, 27-05-2022

**Il Responsabile dell'Area economico -
finanziaria**

Maria Rosa Artusi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarità tecnica amm.**

Li, 25-05-2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Arch. GIUSEPPE CONTI**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Arch. GIUSEPPE CONTI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

F.to ANTONINA BARONE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno
15-06-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 15-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANTONINA BARONE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2022

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANTONINA500@ @

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	39.319,66	0,84	405,36	0,92	0,523561	39,454929
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	41.397,53	0,98	386,51	1,72	0,610821	73,763563
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	26.751,63	1,08	238,12	2,05	0,673150	87,915875
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	16.317,77	1,16	146,27	2,60	0,723013	111,503061
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.172,00	1,24	40,00	3,25	0,772876	139,378826
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU COMPONENTI	2.455,00	1,30	21,00	3,75	0,810273	160,821723

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
3 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,EC	4.328,00	0,42	3,40	0,374615	0,431095
3 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIAN	4.082,00	0,74	6,03	0,660037	0,764559
3 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	9.935,00	0,37	3,03	0,330018	0,384181
3 .5	ALBERGHI CON RISTORANTE	3.391,00	1,20	9,86	1,070331	1,250175
3 .6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	184,00	0,86	7,02	0,767070	0,890084
3 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	347,00	0,98	8,00	0,874103	1,014341
3 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1.124,00	1,13	9,30	1,007895	1,179171
3 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	532,00	0,58	4,78	0,517326	0,606069
3 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,	1.479,78	0,99	8,12	0,883023	1,029556
3 .11	EDICOLA.FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	143,00	1,30	10,63	1,159525	1,347806
3 .12	ATTIVIT_ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEG	4.813,78	0,88	7,20	0,784909	0,912907
3 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2.014,00	1,04	8,52	0,927620	1,080273
3 .14	ATTIVIT_ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR	13.489,27	0,67	5,50	0,597601	0,697359
3 .15	ATTIVIT_ ARTIGIANALI DI PRODUZ BENI SPEC	100,00	0,82	6,71	0,731392	0,850778
3 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,EC	2.671,00	6,13	50,28	5,467607	6,375136
3 .17	BAR,CAFF_,PASTICCERIA	1.106,00	4,96	40,65	4,424034	5,154122
3 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,ECC	328,00	2,07	16,99	1,846320	2,154207
3 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	200,00	8,25	67,66	7,358525	8,578792

